

Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Goriziano"

Gorizia, lì 29/11/2016

DELIBERAZIONE DI CONFERENZA D'AMBITO N. 176

OGGETTO: misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione ed aggiornamento del termine di scadenza dell'affidamento relativo alla gestione del servizio idrico integrato a mezzo di IRISACQUA s.r.l.

L'anno 2016 (Duemilasedici), il giorno 29 del mese di novembre alle ore 17, presso la Sala Conferenze di Irisacqua Srl Gorizia, si è riunita l'Assemblea dell'A.T.O. "Orientale Goriziano", in seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il **Presidente**, Enrico Gherghetta.

Presente il **Direttore**, dott. ing. Flavio Gabrielpig.

Svolge funzioni di **Segretario** avv. Anna Limpido.

Al momento dell'adozione del presente provvedimento, risultano presenti i rappresentanti dei Comuni, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato, qui di seguito indicati con a fianco la rispettiva quota di partecipazione.

Provincia di Gorizia		presente	<table border="1"><tr><td>Presenti:</td><td>21/26</td></tr><tr><td>Voti Comuni:</td><td>92,08/100</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>Delibera approvata con:</td></tr><tr><td>Voti Favorevoli: 21/26</td></tr><tr><td>Voti Contrari: 0</td></tr><tr><td>Astenuti: 0</td></tr></table>	Presenti:	21/26	Voti Comuni:	92,08/100	Delibera approvata con:	Voti Favorevoli: 21/26	Voti Contrari: 0	Astenuti: 0
Presenti:	21/26										
Voti Comuni:	92,08/100										
Delibera approvata con:											
Voti Favorevoli: 21/26											
Voti Contrari: 0											
Astenuti: 0											
Comune di Gorizia	18,32	presente									
Comune di Capriva del Friuli	1,24										
Comune di Cormons	6,46	presente									
Comune di Doberdò del Lago	3,34										
Comune di Dolegna del Collio	1,53	presente									
Comune di Farra d'Isonzo	1,68	presente									
Comune di Fogliano-Redipuglia	1,83	presente									
Comune di Gradisca d'Isonzo	3,50	presente									
Comune di Grado	15,63	presente									
Comune di Mariano del Friuli	1,48	presente									
Comune di Medea	1,09										
Comune di Monfalcone	12,06	presente									
Comune di Moraro	0,64	presente									
Comune di Mossa	1,22	presente									
Comune di Romans d'Isonzo	2,88	presente									
Comune di Ronchi dei Legionari	5,41	presente									
Comune di Sagrado	2,23	presente									
Comune di San Canzian d'Isonzo	5,72	presente									
Comune di San Floriano del Collio	1,43	presente									
Comune di San Lorenzo Isontino	0,97										
Comune di San Pier d'Isonzo	1,64	presente									
Comune di Savogna d'Isonzo	2,40	presente									
Comune di Staranzano	4,17	presente									
Comune di Turriaco	1,35										
Comune di Villesse	1,85	presente									

OGGETTO:

misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione ed aggiornamento del termine di scadenza dell'affidamento relativo alla gestione del servizio idrico integrato a mezzo di IRISACQUA s.r.l.

Visto la l. 5 gennaio 1994, n. 36 «*Disposizioni in materia di risorse idriche*»;

Vista la legge reg. 26 giugno 2005 n.13 «*Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36*» (Disposizioni in materia di risorse idriche);

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «*Norme in materia ambientale*» (Codice dell'ambiente);

Vista l'art. 4, commi 44, 45 e 46 della legge reg. 29 dicembre 2010, n. 22;

Visto l'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148;

Visto l'art. 34, commi 20 e ss. del d.l. 18 dicembre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la legge reg. 15 aprile 2016, n. 5 «*Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*»;

Ricordato che:

- l'Autorità d'Ambito territoriale ottimale "Orientale Goriziano", con delibera assembleare n. 2 del 14 dicembre 2005, ha deliberato di affidare, dal 1° gennaio 2006 e per trenta anni, la gestione del servizio idrico integrato a IRISACQUA s.r.l. quale società *in house providing*;

- la convenzione-contratto (sottoscritta in data 24 ottobre 2006 e successivamente modificata/integrata in data 24 gennaio 2008), che disciplina l'affidamento del servizio idrico integrato a mezzo di IRISACQUA s.r.l., indica come data di scadenza di esso il 31 dicembre 2035;

- questa Conferenza, con delibera n. 124 del 19 dicembre 2013, ha approvato la relazione tecnico-economica ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 21 del d.l. n. 179/2012 ed ha dunque confermato che le gestioni a mezzo di IRISACQUA s.r.l. proseguono sino al 31 dicembre 2035;

- l'art. 16, comma 3 della legge reg. n. 5/2016 stabilisce che «*le gestioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, proseguono fino a naturale scadenza, salvo il diritto di rinuncia all'affidamento del servizio da esercitare, da parte delle società affidatarie, nel rispetto delle modalità da negoziare con l'AUSIR*»;
- la norma regionale sopra richiamata è conforme all'art. 172 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ove si prevede il mantenimento delle gestioni esistenti che siano state affidate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e che vengano espletate in presenza di un piano d'ambito ed in conformità ad esso sull'intero ambito territoriale ottimale;
- IRISACQUA s.r.l. svolge il servizio idrico integrato sull'intero territorio della Provincia di Gorizia e che l'art. 6, comma 7, lett. j) della legge reg. n. 5/2016 prevede che gli ambiti di affidamento siano «*di dimensione almeno provinciale*»;
- pertanto, IRISACQUA s.r.l. è attualmente gestore unico del territorio di riferimento;
- dunque, anche in forza delle norme di legge sopra richiamate, IRISACQUA s.r.l., la cui conformità al modello *in house providing* è stata recentemente ribadita con la sopra citata deliberazione n. 124 del 19 dicembre 2013, ha titolo a proseguire la gestione del servizio idrico integrato (quanto meno) sino al 31 dicembre 2035;

Premesso che:

- la problematica della contaminazione da fibre di amianto dell'acqua destinata al consumo umano è oggetto di crescente attenzione e, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, nessuno è in grado di affermare con certezza che non vi sia alcun pericolo, anche solo potenziale, per la salute umana;
- nel territorio provinciale la lunghezza delle condotte in cemento-amianto è pari a 270 Km e cioè il 25,12% dell'estensione totale delle reti idriche (che è pari a 1059 Km) e che tale percentuale risulta essere tra le più alte in Italia;
- la Comunità locale è particolarmente sensibile alle questioni relative alla pericolosità dell'amianto sulla salute umana e ciò soprattutto in relazione alle problematiche connesse all'uso dell'amianto nei cantieri navali di Monfalcone;
- pertanto, pur non essendoci alcuna certezza scientifica sugli effetti lesivi per la salute umana derivanti dall'ingestione di fibre di amianto eventualmente rilasciate nell'acqua potabile dalle tubazioni delle reti idriche, si ritiene di procedere, in applicazione del principio generale di precauzione, alla sostituzione di tutte le condotte in cemento-amianto anche in considerazione del fatto che tale sostituzione determinerà una riduzione delle perdite e del rischio di rotture dell'acquedotto tenuto conto della

estrema fragilità dei tubi in cemento amianto soprattutto se confrontati con quelli in P:E:T;

- comunque, la riduzione dei valori di concentrazione di fibre di amianto nell'acqua potabile contribuisce al miglioramento della qualità dell'acqua;

- questa Conferenza, con delibera n. 167 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto "delibera di indirizzo circa l'estensione dell'affidamento *in house* conferito alla società IRISACQUA s.r.l.", ha preso atto della «criticità emergente nell'ambito territoriale Goriziano circa la rilevante presenza di reti acquedottistiche, previgenti la nascita istituzionale del Cato Goriziano, realizzate in cemento-amianto e la crescente sensibilità sociale e tecnica quanto all'importanza di sostituzione con materiali più moderni e sicuri per la salvaguardia della salute pubblica» e, conseguentemente, ha deliberato di «dare mandato all'ufficio del CATO affinché studi opzioni e modus, tecnici-normativi e finanziari, finalizzati a realizzare l'importante intervento di sostituzione delle reti acquedottistiche in cemento amianto presenti nell'ATO Goriziano e contenimento della dispersione idrica, anche mediante l'estensione temporale, e/o rinegoziazione, dell'affidamento *in house* vigente»;

- secondo le stime attuali, di cui all'allegato documento tecnico, gli interventi necessari per la sostituzione delle condotte in cemento-amianto ammontano a 54,6 milioni di Euro;

- nell'attuale Piano d'ambito le risorse previste ed attualmente disponibili per questo tipo di intervento sono pari a 5,5 milioni di Euro;

- per la completa sostituzione delle condotte in cemento-amianto sono necessari nuovi investimenti pari a 49,1 milioni di Euro;

- la maggior parte degli investimenti previsti nel Piano d'Ambito sono già stati avviati e, pertanto, non è possibile reperire le risorse necessarie per la realizzazione dei nuovi interventi mediante una rimodulazione degli investimenti già programmati;

- l'attuale piano economico finanziario prevede investimenti per un importo lordo di 248,9 milioni di Euro in gran parte derivanti dalla tariffa del servizio idrico e che la stessa risulta essere in media con quelle applicate a livello nazionale anche a fronte di un livello di investimenti decisamente superiore agli altri ambiti territoriali ottimali;

- essendo inopportuno nell'attuale contesto socio-economico procedere ad aumenti tariffari, pari ad aggiuntivi 49,1 milioni di Euro necessari per compiere gli interventi di sostituzione delle condotte in cemento-amianto non potranno essere coperti con un incremento dell'attuale tariffa;

- pertanto, a fronte della sopravvenuta esigenza di interesse pubblico (inerente alla tutela della salute umana e dell'ambiente) relativa alla necessità di realizzare nuovi investimenti per interventi di sostituzione delle reti idriche in cemento-amianto, è necessario adottare misure di ripristino

dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione a mezzo di IRISACQUA s.r.l. anche mediante un prolungamento della durata dell'affidamento;

Considerato che:

- l'equilibrio economico-finanziario costituisce un principio generale nei rapporti che intercorrono tra amministrazione concedente ed impresa affidataria;

- l'art. 165 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che *«l'equilibrio economico finanziario»* delle concessioni di servizio pubblico *«rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi»* operativi che si assume il gestore nell'espletamento del servizio (comma 2 art. cit.) e che *«il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto»* (comma 6 art. cit.);

- nell'ordinamento, già da tempo, erano presenti disposizioni dal contenuto analogo a quello della norma sopra riportata: ci si riferisce all'art. 19, comma 2-bis della l. 11 febbraio 1994, n. 109 e all'art. 143, comma 8 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- con specifico riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, l'art. 151, comma 2, lett. c) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede che le relative convenzioni devono prevedere *«l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione»* (norma introdotta dall'art. 7, comma 1, lettera e), numero 4), del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, conv. con modif. in l. 11 novembre 2014, n. 164);

- “la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestore del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali” (d’ora in poi “convenzione-tipo”) - che è stata approvata dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (d’ora in poi AEEGSI) con deliberazione 23 dicembre 2015 656/2015/R/IDR - disciplina, agli artt. 8, 9, 10 e 11, gli strumenti per assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario e per l’adozione delle eventuali misure di riequilibrio;

Posto che:

- la possibilità di attuare una rideterminazione delle condizioni di equilibrio del rapporto tra le parti può avvenire anche mediante un prolungamento della durata della concessione e tale soluzione è ammissibile (ed anzi dovuta) qualora emerga che ciò sia necessario per ristabilire il sinallagma contrattuale tra concedente e concessionario;

- a proposito della durata degli affidamenti, di primaria importanza sono alcune disposizioni contenute nella direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che pur non applicandosi al settore idrico, reca principi generali in materia di servizi pubblici e dunque valevoli anche per il servizio idrico integrato;
- la citata direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 precisa infatti che *«la durata di una concessione dovrebbe essere limitata al fine di evitare la preclusione dell'accesso al mercato e restrizioni della concorrenza. Inoltre, le concessioni di durata molto lunga possono dar luogo alla preclusione dell'accesso al mercato, ostacolando così la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. Tuttavia, tale durata può essere giustificata se è indispensabile per consentire al concessionario di recuperare gli investimenti previsti per eseguire la concessione, nonché di ottenere un ritorno sul capitale investito»* (così considerando n. 52);
- a proposito della durata delle concessioni, l'art. 18 della citata direttiva ribadisce che *«per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici»*;
- in attuazione della norma comunitaria ora riportata, l'art. 168, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che *«la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione»*;
- il comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148, seppure con riferimento alle ipotesi di aggregazioni tra gestori di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, stabilisce che: *«in tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare*

anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore»;

- con specifico riferimento al servizio idrico integrato, la sopra citata convenzione-tipo stabilisce che *«al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi: // a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/2011»* (art. 5.2.) e che *«le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono: // ... c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione»* (art. 10.1.);

- in considerazione di quanto sopra, è chiaro dunque che la durata di una concessione deve necessariamente essere parametrata alla possibilità per il concessionario di recuperare gli investimenti effettuati, sia quelli originariamente previsti sia quelli programmati in corso di concessione, con un ritorno sul capitale investito;

Rilevato che:

- la citata convenzione-contratto, recante la disciplina dell'affidamento del servizio idrico integrato a mezzo di IRISACQUA s.r.l., stabilisce che: - *«lo svolgimento delle fasi [del servizio idrico integrato] sopra individuate deve svolgersi in costanti condizioni di equilibrio economico-finanziario, per tutta la durata dell'affidamento»* (art. 5.3); - *«l'AATO dovrà adempiere puntualmente e nei termini indicati nelle rispettive disposizioni contrattuali ai propri obblighi inerenti: // - alla garanzia a favore di IRISACQUA srl della gestione dell'affidamento in regime di equilibrio economico-finanziario»* (art. 10.14); - *«le Parti convengono che il Piano d'ambito approvato sulla base del quale avviene l'affidamento di cui alla presente convenzione-contratto possiede i requisiti economici e finanziari di cui all'Allegato "Indici di equilibrio economico-finanziario" tali da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'affidamento, fatte salve successive modifiche al Piano d'ambito medesimo redatte sempre nel rispetto di questo vincolo prioritario»* (art. 11.3.); - *«le Parti convengono che, ogni volta in cui sia necessario, esse procederanno ad una revisione delle condizioni dell'affidamento, al fine del ripristino dell'Equilibrio economico-finanziario entro i margini stabiliti nell'allegato "Indici di equilibrio economico-finanziario", secondo le modalità di cui alla presente convenzione-contratto in*

modo che: // - venga garantito ad IRISACQUA s.r.l. il raggiungimento e/o il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario dell'affidamento, di modo che IRISACQUA s.r.l. possa puntualmente adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti delle Banche Finanziatrici; // - non si verifichino in misura stabile condizioni di redditività per IRISACQUA s.r.l., derivante anche dall'applicazione della tariffa agli utenti, superiori a quanto necessario ad assicurare l'effettivo fabbisogno finanziario che garantisce l'equilibrio economico-finanziario come previsto nel Piano d'ambito» (art. 11.4.); - «in qualsiasi momento indipendentemente dai cicli di regolazione, IRISACQUA o l'AATO, a seconda del soggetto che ritenga di attivare la procedura di eventuale riequilibrio, ne dà la comunicazione per iscritto all'Ufficio di controllo istituito in capo all'AATO e copia per conoscenza alle Banche finanziatrici, con l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero un'alterazione dell'Equilibrio economico-finanziario e la proposta di adozione di una o più misure di compensazione. Il citato Ufficio previa valutazione della proposta, informa il Direttore dell'AATO, nonché i Comuni soci di IRISACQUA s.r.l. Se del caso è convocata l'Assemblea dell'AATO, ai fini di concordare, deliberare ed attuare le eventuali misure di compensazione, sentite le Banche finanziatrici» (art. 11.5); - «la valutazione della sussistenza o meno dell'equilibrio economico finanziario entro i margini ammessi, ovvero del rischio che l'equilibrio venga meno verrà effettuata dall'AATO adottando strumenti da questa allo scopo autonomamente predisposti ed utilizzati in contraddittorio con IRISACQUA s.r.l. e le Banche Finanziatrici [...]» (art. 11.7); - «le misure di compensazione sono le azioni che l'AATO e di conseguenza IRISACQUA srl pongono in atto per riportare gli indici dell'equilibrio economico-finanziario entro i margini di cui all'Allegato "Indici di equilibrio economico-finanziario"» (art. 12.1.); - «le misure di compensazione possono essere attuate solo a seguito di approvazione di variante al Piano d'ambito» (art. 12.2.); - «le misure di compensazione che la variante di Piano d'ambito può introdurre sono le seguenti: // - modifica della tariffa reale media; - modifica di una o più tariffe in relazione alle varie tipologie di uso e/o di fascia di consumo o meno di tariffa reale media; // - modifica della struttura dell'articolazione tariffaria; - modifica del piano degli interventi; // - modifica del costo operativo massimo; // Le Parti possono comunque adottare di comune accordo ogni altra ulteriore ed eventuale misura di compensazione ritenuta più opportuna» [sottolineatura aggiunta] (art. 12.3.);- «gli aggiornamenti e le varianti [al Piano d'ambito] non possono alterare l'equilibrio economico e finanziario dell'affidamento, così come definito dall'art. 11 (equilibrio economico-finanziario), né modificare l'oggetto della presente convenzione-contratto» (art. 14.4);

- in forza delle previsioni convenzionali ora riportate, il piano economico finanziario, sulla scorta del quale IRISACQUA s.r.l. è stata incaricata di gestire il servizio pubblico, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario anche in relazione agli investimenti effettuati, sia quelli originariamente previsti all'epoca dell'affidamento sia quelli successivamente programmati in fase di esecuzione del servizio pubblico;
- la sopravvenuta esigenza di interesse pubblico inerente alla tutela della salute umana e dell'ambiente - manifestata da questa Conferenza con la citata deliberazione n. 168 del 28 aprile 2016 e relativa alla necessità di effettuare interventi di sostituzione delle reti idriche in cemento-amianto non previsti nel Piano d'ambito e neppure nella convenzione che disciplina il servizio pubblico – costituisce il presupposto per la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del rapporto di affidamento in questione;
- le misure di riequilibrio potranno consistere anche in un prolungamento della durata dell'affidamento (la cui scadenza è ora fissata, come si è già detto, al 31 dicembre 2035) proporzionale al periodo di tempo strettamente necessario per il recupero degli investimenti che non erano previsti al momento della stipula della convenzione;
- che la convenzione-tipo emanata dall'AEEGSI prevede alcune condizioni di ammissibilità dell'allungamento della durata di una concessione e stabilisce al riguardo che tale allungamento è possibile secondo il seguente ordine di priorità: *«a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a: // - trattamento dei costi di morosità; // - allocazione temporale dei conguagli; // - rideterminazione del deposito cauzionale; // - revisione dell'articolazione tariffaria; // - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati. // b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda all'utenza; // c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla convenzione [...]»*;
- nell'attuale contesto socio-economico non è possibile procedere ad una revisione dell'articolazione tariffaria e che, pertanto, la misura di riequilibrio consisterà nel prolungamento della durata dell'affidamento;
- comunque, nel rispetto dell'art. 151, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006, la durata della concessione non potrà essere superiore a trenta anni a partire dal giorno in cui verrà deliberato in via definitiva il prolungamento dell'affidamento;

- essendo IRISACQUA s.r.l. gestore del servizio idrico integrato sull'intero territorio della Provincia di Gorizia, il prolungamento della durata della concessione è coerente con l'art. 6, comma 7, lett. j) della legge reg. n. 5/2016 ove si prevede l'individuazione di «*ambiti di affidamento dei servizi di dimensione almeno provinciale*»;
- che la nuova data di scadenza dell'affidamento sarà stabilita non appena saranno completate le verifiche tecnico-economiche finalizzate ad individuare la misura esatta di riequilibrio degli investimenti e della connessa gestione;
- contestualmente alla rideterminazione del termine di durata dell'affidamento, sarà anche necessario modificare la durata della società IRISACQUA s.r.l (che ora, in base all'art. 4 dello statuto societario, è fissata al 31 dicembre 2035) per allinearla a quella che sarà la nuova data di scadenza dell'affidamento;

Visto che:

- la legge reg. n. 5/2016 ha istituito, a far data dal 1° gennaio 2017, l' "Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti" (d'ora in poi AUSIR) quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (che coincide con l'intero territorio regionale) e ha stabilito che, con riferimento al servizio idrico integrato, a partire dal 1° gennaio 2017, «*l'AUSIR subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti con il personale, nei contenziosi attivi e passivi che fanno capo alle Consulte d'ambito per il servizio idrico integrato istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010. Dall'1 gennaio 2017 le Consulte d'ambito sono poste in liquidazione e le relative funzioni sono trasferite in capo all'AUSIR*» (art. 23, comma 2 legge reg. cit.);
- l'art. 25, comma 2 della legge reg. n. 5/2016 prevede che «*al fine di garantire la gestione ordinaria e la regolare erogazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nelle more della piena operatività dell'AUSIR e, comunque non oltre trenta giorni dalla nomina del Direttore generale di cui all'articolo 10, le Consulte d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 44, 45 e 46, della legge regionale 22/2010, e i Comuni, continuano a esercitare le proprie funzioni, ciascuno con riferimento agli ambiti di competenza. In ogni caso gli atti assunti per garantire la continuità dei servizi resi non potranno avere durata superiore al 31 dicembre 2017*»;
- l'ultimo periodo della sopra riportata norma regionale, che delimita l'efficacia temporale degli atti alla data del 31 dicembre 2017, riguarda specificatamente gli atti che vengono a costituire rapporti nuovi o a disporre affidamenti transitori in situazioni di intervenuta scadenza delle gestioni e che, pertanto, la disposizione si riferisce a fattispecie diverse da quella considerata in questa sede;

- dunque, la norma ora riportata detta una disciplina transitoria finalizzata ad assicurare la continuità nella gestione del servizio idrico in attesa dell'insediamento dell'AUSIR che avrà competenza regolatoria sull'intero territorio regionale;
- pertanto, la Consulta d'Ambito "Orientale Goriziano", essendo comunque nella titolarità delle funzioni regolatorie sul servizio idrico integrato e relativa prosecuzione nelle more della piena operatività dell'AUSIR, deve anche garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione e, conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti, è tenuta ad adottare le misure di riequilibrio del piano economico-finanziario anche mediante il prolungamento della durata dell'affidamento;
- del resto, gli interventi di riequilibrio si configurano anche come adempimento di obbligazioni derivanti dalla convenzione-contratto che disciplina il rapporto di affidamento in questione;
- sino a quando l'AUSIR non diverrà pienamente operativa, la Consulta d'Ambito conserva il potere di rideterminare le condizioni tecnico-economiche del rapporto di affidamento al fine di assicurare l'equilibrio del piano economico-finanziario;
- gli investimenti aggiuntivi, per la realizzazione degli interventi di sostituzione delle condotte in cemento-amianto, devono essere avviati, come risulta dal documento tecnico allegato, già a partire dal 2016;
- fermo restando il vincolo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, l'AUSIR, quando sarà pienamente operativa, potrà verificare le condizioni di equilibrio economico-finanziario ed esercitare le proprie funzioni regolatorie sulla gestione del servizio da parte di IRISACQUA s.r.l.;

Ricordato che:

- per l'adozione delle misure di riequilibrio si dovrà seguire quanto stabilito dagli artt. 11 e 12 della convenzione che disciplina il rapporto di affidamento a mezzo di IRISACQUA s.r.l. e quanto previsto dagli artt. 8, 9, 10, 11 della convenzione-tipo adottata da AEEGSI;
- in particolare, ai sensi dell'art. 11 della citata convenzione-tipo, la Consulta d'Ambito è tenuta a trasmettere le misure di riequilibrio adottate (ivi compreso il prolungamento della durata del rapporto di affidamento) all'AEEGSI che dovrà verificare ed approvare le suddette misure;
- comunque, la presente delibera viene trasmessa alla Regione Friuli Venezia Giulia;

Posto che:

- questa Conferenza, con delibera n. 169 del 20 giugno 2016, ha deliberato di:
 «[...] **2.** di confermare la volontà di realizzare nuovi investimenti per interventi di sostituzione delle reti idriche in cemento-amianto; // **3.** che, a fronte della sopravvenuta esigenza di interesse pubblico

(inerente alla tutela della salute umana e dell'ambiente) relativa alla necessità di realizzare nuovi investimenti per la sostituzione delle condotte in cemento-amianto, è necessario adottare misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della gestione a mezzo di IRISACQUA s.r.l.; // 4. che, essendo inopportuno nell'attuale contesto socio-economico procedere ad aumenti tariffari, la misura di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario consisterà in un prolungamento della durata dell'affidamento; // 5. di disporre nel senso del prolungamento della durata dell'affidamento del servizio idrico integrato (la cui data di scadenza è ora fissata al 31 dicembre 2035) al fine di consentire a IRISACQUA s.r.l. di recuperare gli investimenti effettuati, sia quelli originariamente previsti sia quelli programmati in corso di concessione, con un ritorno sul capitale investito; // 6. che tale prolungamento sarà definito per il periodo di tempo strettamente necessario al recupero degli investimenti aggiuntivi che sono stati disposti con la delibera n. 167 del 28 aprile 2016 e con la presente delibera in conformità ai principi generali di cui alla citata direttiva comunitaria 2014/23/UE ed in particolare del relativo art. 18; // 7. di dare mandato agli Uffici della Consulta d'Ambito di completare le verifiche tecnico-economiche per l'esatta individuazione delle misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario del rapporto di affidamento e di riservarsi di adottare una nuova delibera in argomento; ...»

- la Consulta d'Ambito ha affidato ad AGENIA l'incarico di compiere le verifiche tecnico-economiche per l'esatta individuazione delle misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario del rapporto di affidamento;

- AGENIA, nello svolgimento del predetto incarico, ha elaborato un documento avente come oggetto "aggiornamento del piano economico e finanziario del piano d'ambito" che qui si allega come parte integrante e sostanziale della presente delibera;

- nel predetto documento si giunge alla conclusione che «mediante il prolungamento della durata dell'affidamento, rispetto alla cui fattibilità giuridico-amministrativa si rinvia alle specifiche attività di verifica condotte dal CATO, è possibile ritenere realizzabile l'intervento di sostituzione delle reti acquedottistiche in cemento amianto presenti nell'ATO Goriziano e conseguire l'equilibrio economico e finanziario della gestione sulla base dei seguenti presupposti principali: // • realizzazione di maggiori investimenti, rispetto al Piano degli Interventi attuale rimodulato dal Gestore (comprensivo degli allacci), per complessivi 79,6 milioni di euro: o di cui 49,1 milioni di euro per la sostituzione delle reti in cemento amianto dal 2017 al 2032; o di cui 30,5 milioni di euro per interventi di mantenimento ed allacci dal 2034 al 2045 (valore allacci 180.000 €/anno); // • allungamento della concessione di 10 anni (con le specificazioni di cui in premessa); // • calcolo della tariffa sulla base

del metodo MTI-2 previsto dall'AEEGSI, con un incremento medio differenziale rispetto al Piano Tariffario approvato da CATO pari a +0,86% (media anni 2017-2035); // • reperimento di nuovi finanziamenti pari a 48,7 milioni, da rimborsare entro la nuova scadenza della Concessione (2045); // • stante il carattere semplificato del PEF sviluppato ai sensi della Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr, l'importo, la tipologia ed piano di rimborso del finanziamento dovranno essere oggetto di specifica valutazione, e ove necessario anche di revisione, da parte del Gestore in ragione delle complessive dinamiche economiche e finanziarie aziendali, delle strategie di finanziamento e dei confronti con gli enti finanziatori» (così a pag. 57 del citato documento);

Preso atto del parere reso, in data 26 maggio 2016, dagli avvocati prof. Giuseppe Caia e Massimo Calcagnile avente come titolo «*Gestione del servizio idrico integrato a mezzo di IRISACQUA s.r.l.: richieste di nuovi investimenti sulle reti e riflessi sulle condizioni di equilibrio economico-finanziario. Rilevanza e misure conseguenti*» e che un tanto costituisce esclusiva istruttoria dell'affidamento de quo:

Attesi gli atti conseguenti di Variante al Piano d'ambito allegati alla presente delibera;

Preso atto degli interventi dei presenti

Con i seguenti voti espressi nella forma di legge:

Favorevoli 21/26 quota: 92,08/100

Contrari 0/26 quota: 0/100

Astenuti 0/26 quota: 0/100

Tutto ciò premesso

La Conferenza d'Ambito Orientale Goriziano delibera:

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di confermare la volontà di realizzare nuovi investimenti per interventi di sostituzione delle reti idriche in cemento-amianto;
3. che, a fronte della sopravvenuta esigenza di interesse pubblico (inerente alla tutela della salute umana e dell'ambiente) relativa alla necessità di realizzare nuovi investimenti per la sostituzione delle condotte in cemento-amianto, è necessario adottare misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della gestione a mezzo di IRISACQUA s.r.l.;

4. di approvare il documento redatto da AGENIA avente ad oggetto “aggiornamento del piano economico e finanziario del piano d’ambito” che si allega come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
5. di disporre nel senso del prolungamento della durata dell’affidamento del servizio idrico integrato (la cui data di scadenza è ora fissata al 31 dicembre 2035) al fine di consentire a IRISACQUA s.r.l. di recuperare gli investimenti effettuati, sia quelli originariamente previsti sia quelli programmati in corso di concessione, con un ritorno sul capitale investito;
6. che, al fine di consentire il recupero degli investimenti aggiuntivi che sono stati disposti con le delibere n. 167 del 28 aprile 2016 e n. 169 del 20 giugno 2016 e con la presente delibera in conformità ai principi generali di cui alla citata direttiva comunitaria 2014/23/UE ed in particolare del relativo art. 18, è necessario disporre il prolungamento dell’affidamento di ulteriori dieci anni;
7. che, dunque, la nuova data di scadenza dell’affidamento è fissata al 31 dicembre 2045;
8. di approvare la Variante n. 9 del Piano d’Ambito che ricomprende gli investimenti per la sostituzione delle condotte in cemento amianto nonché l’estensione della durata dell’affidamento;
9. di autorizzare il legale rappresentante del CATO “orientale Goriziano” a sottoscrivere la necessaria modifica alla Convenzione-Coontratto per quanto riguarda sia gli aspetti dell’estensione della stessa che per quel che concerne i nuovi investimenti. Si riprende altresì atto che nella modifica della Convenzione Contratto si procederà anche alle modifiche già deliberate in data 20/06/2016 con la delibera n. 168 dell’Assemblea;
10. che quanto sopra disposto è coerente con la circostanza che IRISACQUA s.r.l. è attualmente gestore unico dell’intero territorio della Provincia di Gorizia e che le relative gestioni sono state affidate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e vengono espletate in presenza di un piano d’ambito ed in conformità ad esso;
11. di rendere questa delibera immediatamente eseguibile.

Il Presidente
Enrico Gherghetta

Il Direttore
Dott. Ing. Flavio Gabrielcig